



COMUNE DI SENIGALLIA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 16.12.2019

INDICE

INDICE	1
DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 Riferimenti normativi	3
Articolo 2 Oggetto	3
Articolo 3 Atti a disposizione del pubblico	3
Articolo 4 Competenze	3
Articolo 5 Responsabilità	3
Articolo 6 Servizi gratuiti ed a pagamento	3
Articolo 7 Tutela	4
TRASPORTI FUNEBRI	4
Articolo 8 Modalità del trasporto e percorso	4
Articolo 9 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	5
Articolo 10 Trasporto di cadavere a seguito morte accidentale	5
Articolo 11 Trasporto di salma a richiesta dei privati	6
CIMITERI	6
Articolo 12 Elenco cimiteri	6
Articolo 13 Ammissione nei cimiteri e nei reparti speciali	6
Articolo 14 Orario	7
Articolo 15 Disciplina dell'ingresso	7
Articolo 16 Divieti speciali	7
Articolo 17 Riti funebri	7
Articolo 18 Fiori e piante ornamentali	7
Articolo 19 Depositi di osservazione ed obitori	8
Articolo 20 Piano Regolatore - Disposizioni generali	8
Articolo 21 Piano regolatore cimiteriale	8
Articolo 22 Sepolcri privati fuori dai Cimiteri	9
INUMAZIONI E TUMULAZIONI	9
Articolo 23 Inumazioni	9
Articolo 24 Cippo	10
Articolo 25 Tumulazioni	10
Articolo 26 Deposito provvisorio in loculi comunali o in sepolture private	10
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	11
Articolo 27 Esumazioni ordinarie	11
Articolo 28 Esumazione straordinaria	11
Articolo 29 Estumulazioni	12
Articolo 30 Oggetti da recuperare	134
Articolo 31 Ricognizione	13
CREMAZIONE	13
Articolo 32 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	13
Articolo 33 Urne cinerarie	14
Articolo 34 Disposizioni in materia di dispersione delle ceneri	15
CONCESSIONI, RETROCESSIONI, CAMBI INTESAZIONE	16
Articolo 35 Durata delle concessioni	16
Articolo 36 Modalità di concessione di loculi, loculi doppi e celle ossario	16
Articolo 37 Concessione aree ed edicole funerarie	178
Articolo 38 Modalità di concessione di sepolture private	18
(aree cimiteriali, edicole a schiera, colonne di loculi ecc.)	18
Articolo 39 Costruzione delle opere - Termini	189

Articolo 40 Uso delle sepolture private	189
Articolo 41 Salme appartenenti ad Ordini religiosi.....	190
Articolo 42 Manutenzione sepolture private.....	190
Articolo 43 Rinuncia a concessione di sepolture private	19
Articolo 44 Cambio intestazione di aree ed edicole a schiera	201
Articolo 45 Ampliamenti e sopraelevazione tombe private.....	201
Articolo 46 Revoca concessioni di aree e manufatti.....	201
Articolo 47 Decadenza della concessione di aree e manufatti	20
Articolo 48 Estinzione concessioni di aree e manufatti	212
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI	21
Articolo 49 Accesso al cimitero da parte delle imprese	21
Articolo 50 Responsabilità – Deposito cauzionale.....	21
Articolo 51 Recinzione di aree – Materiali di scavo – Orario di lavoro	213
SERVIZIO ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE.....	223
Articolo 52 Oggetto del servizio	223
Articolo 53 Gestione del servizio	22
Articolo 54 Richiesta e durata del servizio.....	22
Articolo 55 Esecuzione dei lavori di allaccio	224
Articolo 56 Tariffe	234
Articolo 57 Inadempienze	234
Articolo 58 Divieti	23
Articolo 59 Sospensioni e interruzioni della fornitura.....	23
Articolo 60 Disposizioni transitorie e finali	235

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Riferimenti normativi

Il presente regolamento è formulato in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, n. 1265, del D.P.R. 10/09/1990, n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria), delle circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998, della Legge n. 130 del 30/03/2001, del Decreto Ministero della Salute del 9/07/2002, del D.P.R. n. 254 del 10/07/2003, della Legge regionale n. 3 del 01/02/2005 e del Regolamento Regionale di attuazione 09/02/2009 n. 3.

A tali normative occorre fare riferimento per tutto quanto non previsto.

Articolo 2 Oggetto

Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali i trasporti funebri, la costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, locali e impianti annessi e pertinenti, la concessione di aree e di manufatti destinati a sepoltura privata, la costruzione di sepolcri privati, la cremazione, il servizio di illuminazione lampade votive e in genere tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 3 Atti a disposizione del pubblico

Presso gli uffici del Cimitero Maggiore "Le Grazie" sono tenuti ben visibili al pubblico:

- a) l'orario di apertura e chiusura al pubblico;
- b) l'orario di servizio per le imprese di onoranze funebri;
- c) copia del presente regolamento;
- d) ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

Articolo 4 Competenze

Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

Competono al Comune le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 5 Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose; non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per l'uso diverso dal consentito di strumenti a disposizione del pubblico.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.

Articolo 6 Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla

legge e precisamente:

- a) il trasporto di cadaveri dal luogo del decesso alla camera mortuaria del Cimitero su ordine dell'autorità giudiziaria;
- b) l'inumazione, intesa come processo includente la sepoltura, l'apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria, per le salme di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel comune;
- c) l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione per i resti mortali di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari;
- d) le esumazioni per scaduto termine di concessione e qualora vi sia disinteresse da parte degli aventi diritto,
- e) la deposizione delle ossa in ossario comune,
- f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune ove esistente;
- g) l'inumazione di arti anatomiche chiesta dall'Azienda Sanitaria Locale.

Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio "Servizi alla persona" secondo le modalità previste dal regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali.

La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza permanente di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura entro 5 giorni dal decesso. Qualora, successivamente alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro 90 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma.

Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre disposizioni del regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile.

Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

Tutte le operazioni cimiteriali a richiesta sono sottoposte al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Municipale.

Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti e a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente e automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

Articolo 7

Tutela

Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture, vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il comune, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 8

Modalità del trasporto e percorso

Gli orari, le modalità e i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco, con particolare riguardo a:

- a) orari di svolgimento dei trasporti funebri;
- b) orari di arrivo ai cimiteri
- c) giorni di sospensione dell'attività funebre,
- d) orari della camera mortuaria dei cimiteri.

Le salme introdotte nei cimiteri comunali devono avere immediata sepoltura purchè siano trascorse le ore di osservazione indicate nel permesso di seppellimento.

In caso di più funerali nello stesso orario il Responsabile del servizio di custodia dei cimiteri organizza l'esecuzione delle operazioni conseguenti secondo l'ordine delle richieste.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa, al luogo di culto comunque denominato o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per cerimonie diverse dalle rituali è necessaria apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o da suo delegato, acquisito parere favorevole del Sindaco stesso.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto ed è accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento; l'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Per i feretri provenienti da altri Comuni sarà compilato se richiesto il verbale di ricevimento, redatto in duplice copia, una delle quali sarà restituita al Comune di provenienza.

Il trasporto interno ai cimiteri comunali è considerato trasferimento interno di spoglia mortale ed è eseguito a cura del Comune con spese a carico dei richiedenti il trasporto.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici non si eseguono nelle giornate festive e nei sabati pomeriggio. Le salme, resti mortali o ceneri che pervengono al Cimitero nelle giornate festive e il sabato pomeriggio saranno ricevute nella camera mortuaria del Cimitero, le successive operazioni di seppellimento saranno eseguite il giorno feriale immediatamente seguente quello festivo.

Articolo 9

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme, di cadaveri, di resti mortali, di ossa o di urne cinerarie al Cimitero di un altro Comune è autorizzato dall'Ufficio di Stato Civile a domanda degli interessati. La richiesta deve essere corredata da apposita dichiarazione di tutti gli aventi titolo sulla salma. Tuttavia, in caso di concorrenza di più parenti prossimi nello stesso grado, è data facoltà ad uno solo di essi, il quale se ne assume tutte le responsabilità, di dichiarare che tutti i parenti di pari grado sono a conoscenza e acconsentono a far eseguire l'operazione cimiteriale oggetto della richiesta.

Le misure igieniche precauzionali stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di urne cinerarie, di ossa umane o di resti mortali a esse assimilabili.

Le ossa umane, i resti mortali a esse assimilabili o le ceneri devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco chiusa con saldatura e recante nome e cognome del defunto, oppure, se questi sono sconosciuti, deve indicare il luogo e la data di rinvenimento. E' ammesso l'impiego di contenitori di altro materiale quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.

L'autorizzazione al seppellimento è rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile.

All'autorizzazione al trasporto è allegata la certificazione dell'Azienda Sanitaria Locale o di personale tecnico delegato, relativa alla verifica sull'idoneità del feretro alla sepoltura e al trasporto nonché sull'identificazione del cadavere.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune, nel caso in cui non siano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, sono trasportate direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

Il trasporto di cadavere ad altro Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito è autorizzato con unico provvedimento dall'Ufficio di Stato Civile.

Articolo 10

Trasporto di cadavere a seguito morte accidentale

In caso di decesso sulla pubblica via o per accidente anche in luogo privato, su chiamata della Pubblica Autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato), il Comune di Senigallia è tenuto a prestare gratuitamente il servizio di trasporto fino al locale identificato dal Comune stesso come deposito di osservazione e obitorio presso il Cimitero Maggiore le Grazie.

Qualora la Pubblica Autorità disponga l'avvio del cadavere a locali diversi da quelli individuati dal Comune, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali è eseguito dalle imprese che abitualmente esercitano l'attività funebre nel territorio comunale, secondo il criterio della turnazione, con connessi oneri a carico della Pubblica Autorità che lo ha disposto.

Il trasporto è disposto dalla Pubblica Autorità mediante il rilascio di una copia dell'autorizzazione all'incaricato del trasporto e una copia della stessa al Responsabile del servizio di custodia.

Nel caso che la Pubblica Autorità certifichi il suo disinteresse all'ispezione cadaverica, cioè quando non esista indizio o sospetto di reato, il cadavere deve essere rimosso a cura dell'impresa di onoranze funebri incaricata, acquisita la documentazione sanitaria attestante l'intervenuto decesso. Gli oneri conseguenti sono a carico dei familiari del defunto qualora la salma sia trasferita in luoghi diversi dalla Camera mortuaria del Cimitero.

Articolo 11

Trasporto di salma a richiesta dei privati

Qualora il decesso avvenga in luogo pubblico o in abitazioni o in locali dichiarati antigienici dall'A.S.U.R. le salme sono trasportate, sia su richiesta dei familiari che per disposizione del Sindaco o dell'Autorità Giudiziaria, per l'osservazione o per l'esecuzione del riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento, presso l'obitorio comunale sito presso il Cimitero Maggiore le Grazie, o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate.

A richiesta dei familiari le salme possono essere trasportate, nel rispetto della normativa vigente, per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso, alla sala del commiato, ove esistente, oppure alla abitazione propria o dei familiari.

In tali ipotesi il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il sistema sanitario nazionale, intervenuto in occasione del decesso, certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Durante il trasporto la salma è posta in contenitore impermeabile non sigillato al fine che non siano ostacolate eventuali manifestazioni di vita.

Gli oneri relativi sono a carico dei richiedenti.

CIMITERI

Articolo 12

Elenco cimiteri

Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ.modif., il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri:

- a) Cimitero Maggiore "Le Grazie"
- b) Cimitero di Montignano
- c) Cimitero di Roncitelli

All'interno dei cimiteri è possibile prevedere reparti speciali, previa espressa individuazione nel piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme e alla conservazione di resti, ceneri e ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per l'eventuale maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono interamente a carico dei soggetti o delle comunità richiedenti per tutta la durata, compresi gli oneri di ripristino o di mantenimento successivamente alla scadenza.

Sì da atto che nel Cimitero Maggiore "Le Grazie" esiste una sezione destinata a Cimitero ebraico.

E' vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dai cimiteri, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo 341 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., e agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che li esercita avvalendosi degli uffici e servizi del comune.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime.

L'Azienda sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e dei trasporti funebri proponendo al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurarne il regolare servizio.

Articolo 13

Ammissione nei cimiteri e nei reparti speciali

Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme, i resti mortali, le ceneri e le parti anatomiche di persone ovunque decedute.

Articolo 14 Orario

I cimiteri sono aperti al pubblico con il seguente orario:

- nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio e febbraio dalle ore 07,00 alle ore 18,00
- nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre dalle ore 07,00 alle ore 19,30.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

E' data facoltà al Responsabile del servizio di apportare modifiche all'orario di apertura al pubblico.

Articolo 15 Disciplina dell'ingresso

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone non vedenti;
- b) alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni in ogni caso in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

E' consentita l'entrata con autovetture private nei giorni di martedì e venerdì nell'orario stabilito per l'ingresso, previo rilascio di apposita autorizzazione rilasciata dal servizio di Polizia Municipale. L'accesso non sarà consentito dal 20 ottobre al 05 novembre (commemorazione defunti), dal 20 dicembre al 02 gennaio (festività natalizie) e ogni qualvolta il martedì e il venerdì risultassero festivi.

Le autovetture autorizzate dovranno transitare a passo d'uomo.

Potrà essere istituito il trasporto all'interno dei Cimiteri comunali a mezzo bus navetta.

Per motivi di salute o età è altresì permesso entrare nei cimiteri comunali a mezzo di veicoli e accompagnati dal responsabile del servizio di custodia in caso di sopralluoghi presso loculi o tombe di famiglia o di qualsiasi altra operazione cimiteriale.

Articolo 16 Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con veicoli a motore non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) danneggiare aiuole, alberi, imbrattare lapidi o muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi e di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio di custodia. Per cortei e operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- i) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alle esumazioni ed estumulazioni di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile del servizio di custodia;

Chiunque tenesse nell'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal responsabile di custodia, diffidato a uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 17 Riti funebri

All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto sia per la collettività dei defunti.

Articolo 18 Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi devono essere tolti appena avvizziti, a cura di chi li ha impiantati o depositi.

Nel caso in cui i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile del servizio dispone la loro rimozione o l'estirpazione e provvede per la loro distruzione.

Articolo 19 Depositi di osservazione e obitori

Il Comune dispone di locali idonei quali deposito di osservazione e obitorio nell'ambito del Cimitero.

Quale deposito di osservazione funziona la camera mortuaria sita nel Cimitero Maggiore "Le Grazie".

La sosta in Camera mortuaria, autorizzata dal Responsabile del servizio di custodia, è consentita per un periodo di tempo non superiore a 5 giorni dal ricevimento, quando concorrono speciali circostanze di inopportunità o di impossibilità nell'adattamento dei loculi, tombe, fosse o in occasione della commemorazione dei defunti.

Il termine di permanenza di 5 giorni non sarà applicato nel caso in cui la salma sia a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o si attenda il permesso per il trasferimento in altro Comune.

Nel deposito di osservazione è vietata la permanenza di persone estranee.

Articolo 20 Piano Regolatore - Disposizioni generali

L'articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10/09/1990 stabilisce che i cimiteri devono avere campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali e fissa le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego e le misure delle fosse.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture a inumazione ordinarie decennali, il cimitero può disporre, per la superficie eccedente, di aree e opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private e per gli eventuali cimiteri particolari presenti nel comune, esclusi unicamente i cimiteri militari, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 21 Piano regolatore cimiteriale

Il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale, ai sensi del capo X decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno 20 anni, includendo anche eventuali cimiteri particolari esistenti nel comune.

Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda sanitaria locale.

Nella elaborazione del piano si deve tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di cellette ossario o cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) delle zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione e il restauro;

g) di ogni altro elemento utile e necessario per la programmazione, con la finalità di assicurare il fabbisogno cimiteriale.

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione;
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie;
- c) tumulazioni individuali (loculi);
- d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale, colonne di loculi);
- e) aree destinate alla dispersione delle ceneri;
- f) cellette ossario;
- g) nicchie cinerarie;
- h) ossario comune;
- i) cinerario comune.
- l) Camera mortuaria
- m) Obitorio

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Ove necessario, la planimetria è accompagnata con tavole di dettaglio, in scala adeguata. Gli spazi tra le sepolture private di cui alla lettera b) del comma precedente, al fine di facilitarne la pulizia, potrà essere lastricato con lastre di breccia lavata o altro materiale adeguato, posizionate a cura e spese dei concessionari interessati.

Il piano regolatore cimiteriale individua le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione stabilendo le dimensioni massime per ciascuna tipologia di sepolcro.

Per le nuove costruzioni è preferibile che siano garantite le misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori a un parallelepipedo di lunghezza m. 2,25 di larghezza m. 0,75 e di altezza m. 0,70. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 285/90 pari a 13 centimetri.

La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore a un parallelepipedo con il lato più lungo di m. 0,70 di larghezza m. 0,30 e di altezza m. 0,30.

Ogni cinque anni il Comune è tenuto a riesaminare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Presso gli Uffici comunali è depositata una planimetria, in scala 1:500, dei cimiteri esistenti nel Comune, estesa anche alle zone circostanti e comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale.

Articolo 22 Sepolcri privati fuori dai Cimiteri

E' possibile, al di fuori dell'area cimiteriale, ai sensi degli artt. 101 e seguenti del D.P.R. 285 del 10/09/1990, la costruzione di cappelle private purchè contornate da un'area di rispetto, previo parere dell'ASUR e dell'ARPAM secondo le rispettive competenze (Legge regionale n.3 del 01/02/2005 e Regolamento di attuazione n. 3 del 09/02/2009).

INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Articolo 23 Inumazioni

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni, computati dal giorno del seppellimento, e sono assegnate ogni qualvolta non sia richiesta altra sepoltura;
- b) sono private le sepolture per inumazioni effettuate in aree in concessione nel Cimitero ebraico.

A richiesta è possibile eseguire trattamenti enzimatici per favorire la mineralizzazione della salma.

Nel caso in cui i privati concessionari di aree cimiteriali su cui sono edificati sepolcri privati interessati dall'Ordinanza dirigenziale n. 138/2019 con residua disponibilità di sepoltura ovvero i privati concessionari di tombe ipogee di proprietà comunale con residua disponibilità di sepoltura si trovino nella necessità di dare sepoltura a un congiunto e optino per l'inumazione della salma, il Comune provvederà all'esecuzione dell'operazione a titolo gratuito; tale operazione, ai fini di successive traslazioni in sepolture rese oggetto di interventi di adeguamento e lavori ai sensi delle previsioni delle "Linee guida per tumulazioni in tombe

ipogee” e della normativa vigente, sarà considerata al pari di ogni altra operazione di inumazione e non darà diritto a rimborsi o altre agevolazioni successive.

Articolo 24 Cippo

Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2, da un cippo, fornito e messo in opera dal comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo; lo stesso numero inciso su piastra marmorea va collocato sul feretro da inumare.

E' possibile l'installazione di un copritomba di superficie complessiva non superiore a due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 100 dal piano di campagna e comunque di colori tenui adatti al luogo particolare al quale sono destinati.

Nel caso di cui al comma 2, l'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

Saranno rimossi d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale furono collocate.

Il responsabile del servizio di custodia provvederà alla rimozione di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., collocati fuori dalle aree concesse o che coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati d'ufficio previe segnalazioni e tramite cartelli esposti al pubblico all'ingresso dei cimiteri.

Articolo 25 Tumulazioni

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, di cassette per resti mortali o ossa e urne cinerarie in opere murarie – loculi, cellette, edicole a schiera, tombe private - costruite dal Comune o dai concessionari di aree, in cui siano conservate le spoglie mortali per un periodo di tempo determinato o, se sorte prima del 10 febbraio 1976, per durata indeterminata, come risulta espressamente dal regolare atto di concessione a suo tempo stipulato.

Le richieste di tumulazione in edicole a schiera e tombe private devono essere corredate da apposita dichiarazione del concessionario della sepoltura o da tutti gli aventi titolo. Tuttavia, in caso di concorrenza di più parenti prossimi nello stesso grado al concessionario, è data facoltà a uno solo di essi, il quale se ne assume tutte le responsabilità, di dichiarare che tutti i parenti di pari grado più prossimi al concessionario sono a conoscenza e acconsentono a far eseguire l'operazione cimiteriale oggetto della richiesta.

Nei loculi, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocate, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, fino al quarto grado in linea retta ascendente e discendente, marito e moglie, fratelli rispetto al beneficiario del loculo stesso e il convivente more uxorio, purché la convivenza risulti anagraficamente al momento del decesso del convivente.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.

Articolo 26 Deposito provvisorio in loculi comunali o in sepolture private

A richiesta degli aventi titolo sulla salma, eccezionalmente, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo che sia nella piena e illimitata disponibilità del Comune, a seguito di autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Economato e previo pagamento del canone stabilito.

La concessione provvisoria è ammessa limitatamente ai seguenti casi:

- a) per coloro ai quali è stata già concessa un'area cimiteriale allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono eseguire lavori di ripristino (sopraelevazione, ampliamento ecc) di sepolcri privati, specificando già in fase di istruttoria della pratica che alla fine dei lavori le salme, i resti mortali, ecc. dovranno essere ricollocati nel sepolcro in cui erano già tumulati;
- c) per coloro che hanno ottenuto la concessione di sepoltura da costruirsi a cura del Comune, non ancora agibile.

La durata del deposito provvisorio è fissata in due anni.

Scaduto il termine senza che gli aventi titolo alla salma abbiano provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, la concessione da provvisoria diventa definitiva con la scadenza prevista dalle disposizioni vigenti e da emanare, a partire dal giorno in cui è stata effettuata la prima tumulazione.

E' consentita, con analoghe modalità, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

A richiesta del familiare più prossimo del defunto, oppure, nel caso di concorrenza di più familiari, su richiesta degli stessi o di uno di essi che dichiara sotto la propria personale responsabilità che anche gli altri parenti di pari grado acconsentono alla presentazione dell'istanza, l'Ufficio Económico rilascia l'autorizzazione di tumulazione temporanea in sepoltura in concessione a privati. La richiesta deve essere corredata da apposita dichiarazione dell'intestatario della sepoltura o da tutti gli aventi titolo. Tuttavia, in caso di concorrenza di più parenti prossimi nello stesso grado dell'intestatario, è data facoltà a uno solo di essi, il quale se ne assume tutte le responsabilità, di dichiarare che tutti i parenti di pari grado più prossimi dell'intestatario sono a conoscenza e acconsentono a far eseguire l'operazione cimiteriale oggetto della richiesta. L'intestatario o gli aventi titolo non possono esigere alcun indennizzo a titolo di fitto o sotto qualsiasi altra forma.

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 27

Esumazioni ordinarie

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, cioè 10 anni. In caso di salma non completamente mineralizzata si provvede a nuova inumazione nello stesso campo o in campo diverso per un periodo di 5 anni, ridotto a 2 nel caso siano utilizzati, a richiesta con relativo costo a carico del richiedente, prodotti enzimatici sia con l'aggiunta diretta sul resto mortale sia nel terreno circostante. Per la successiva esumazione, dopo 5 o 2 anni, si applica la procedura prevista nel presente articolo.

Le esumazioni ordinarie possono essere eseguite esclusivamente nel periodo ottobre – aprile con sospensione in occasione della commemorazione dei defunti.

I resti mortali se completamente mineralizzati, sono raccolti in cassette di zinco dotate di targhetta di identificazione da destinare all'ossario comune o a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della relativa tariffa.

Entro il 30 settembre di ogni anno il responsabile del servizio di custodia compila l'elenco delle esumazioni ordinarie che si eseguiranno nell'anno tramite avvisi affissi presso i Cimiteri comunali e pubbliche affissioni.

Ove esistano recapiti precisi contatterà gli aventi diritto sulle salme da esumare.

Nel caso in cui gli aventi diritto avessero intenzione di conservare i resti mortali in celle, loculi, tombe familiari deve essere presentata richiesta scritta del coniuge o del parente più prossimo o, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, di tutti gli stessi. Tuttavia, in caso di concorrenza di più parenti prossimi nello stesso grado, è data facoltà a uno solo di essi, il quale se ne assume tutte le responsabilità, di dichiarare che tutti i parenti di pari grado sono a conoscenza e acconsentono a far eseguire l'operazione cimiteriale oggetto della richiesta.

Nel caso che non sia possibile contattare gli aventi diritto sulle salme da esumare o vi sia disinteresse degli stessi, si procederà a eseguire le esumazioni a seguito di emanazione di apposita ordinanza del Sindaco.

Compete al responsabile del servizio di custodia del Comune la compilazione del registro di cui agli articoli 52 e 53 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, avvalendosi anche di sistemi informatici, tenendosi conto del punto 12 della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

Articolo 28

Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, oppure, a richiesta dei familiari individuati secondo i criteri indicati negli articoli precedenti, con l'autorizzazione dell'Ufficio Económico, esclusivamente per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso Cimitero o in altro Cimitero del Comune.

Salvo che per le esumazioni straordinarie disposte dall'Autorità Giudiziaria, le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 30 aprile di ogni anno, con sospensione in occasione della commemorazione dei defunti.

Prima di procedere a operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre che il familiare richiedente produca una certificazione rilasciata dal competente Ufficio dell'Azienda Sanitaria Locale

attestante che la malattia che ha causato la morte non è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Salute.

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite, alla presenza del Dirigente del competente Servizio dell'Azienda Sanitaria Locale o di personale da lui dipendente e appositamente delegato e del Responsabile del Servizio di custodia .

Alle operazioni di esumazione straordinaria disposte dall'Autorità Giudiziaria si applicano le normali tariffe previste, da corrispondersi a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 29 Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite:

- allo scadere della concessione a tempo determinato,
- dopo una permanenza nel tumulo superiore a 20 anni, a richiesta.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- nel caso la permanenza del feretro nel tumulo risulti inferiore ai 20 anni, solo per trasferimento in altro loculo, oppure in altra tomba di famiglia, oppure nel Cimitero di un altro Comune;
- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

Le estumulazioni ordinarie alla scadenza delle concessioni sono regolate dal Sindaco tramite ordinanza.

Entro il 30 settembre di ogni anno il Responsabile del servizio di custodia compila l'elenco delle concessioni in scadenza l'anno successivo e comunica la scadenza della concessione agli aventi titolo sulla salma.

Tale elenco sarà esposto all'Albo cimiteriale di ogni Cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo .

Se al momento dell'estumulazione non sussiste domanda di collocazione dei resti mortali o non si è provveduto al rinnovo della concessione, i resti mortali saranno raccolti in cassette di zinco dotate di targhetta di identificazione e collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione sarà inumato per un periodo di 5 anni, ridotto a 2 nel caso siano utilizzati prodotti enzimatici sia con l'aggiunta diretta sul resto mortale e sul terreno circostante. Alla scadenza del periodo i resti mortali saranno collocati nell'ossario comune come descritto nel comma precedente.

Le estumulazioni ordinarie dopo la permanenza nel tumulo superiore a 20 anni e le estumulazioni straordinarie prima dei 20 anni, per inumazione, oppure per trasferimento in altro loculo o in altra tomba nello stesso Cimitero, oppure in un altro Cimitero nello stesso Comune, sono autorizzate dall'Ufficio Economo, previa richiesta scritta del coniuge o del parente più prossimo o, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, di tutti gli stessi. Tuttavia, in caso di concorrenza di più parenti prossimi nello stesso grado, è data facoltà a uno solo di essi, il quale se ne assume tutte le responsabilità, di dichiarare che tutti i parenti di pari grado sono a conoscenza e acconsentono a far eseguire l'operazione cimiteriale oggetto della richiesta.

Le estumulazioni ordinarie dopo la permanenza nel tumulo superiore a 20 anni per riduzione della salma sono autorizzate dall'Ufficio Economo, previa richiesta scritta del coniuge o del parente più prossimo o, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, di tutti gli stessi.

Nel caso che non vi sia diretto accesso al feretro della salma di cui si chiede l'estumulazione, il Responsabile del servizio di custodia è autorizzato, ai sensi del presente Regolamento, alla rimozione dei feretri che ne impediscono l'accesso e alla loro ricollocazione nella stessa posizione originale. Le eventuali spese sono a carico dei richiedenti la riduzione della salma.

In alternativa, e sempre su richiesta degli aventi titolo, può essere eseguita la riorganizzazione della collocazione delle salme tumulate nel sepolcro in oggetto, con l'autorizzazione di tutti gli aventi titolo sulle salme.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione stabilita dal Responsabile del servizio di custodia.

I resti mortali, se completamente mineralizzati sono raccolti in cassette di zinco dotate di targhetta di identificazione da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, e previa richiesta degli aventi diritto all'atto della domanda di estumulazione, lo stesso può essere avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. In tal caso la salma sarà inumata per un periodo di 5 anni, ridotto a 2 nel caso siano utilizzati prodotti enzimatici, con l'aggiunta diretta

sul resto mortale o sul terreno circostante. Per l'uso di tali prodotti è sempre necessaria la richiesta da parte degli interessati, a carico dei quali saranno poste tutte le spese necessarie.

Se il cadavere di che trattasi è tumulato in un loculo l'inumazione a terra comporterà la decadenza della relativa concessione con rimborso del 30 per cento del prezzo pagato al momento della concessione e se concesso da non più di 30 anni.

E' altresì permessa, se richiesto all'atto della domanda di estumulazione, la successiva tumulazione del feretro nello stesso loculo, previa rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. A richiesta e a carico dei richiedenti i resti mortali possono essere addizionati con prodotti enzimatici al fine di riattivare i processi di mineralizzazione. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.

Le estumulazioni straordinarie a richiesta nel caso di permanenza del feretro nel tumulo inferiore ai 20 anni, solo per trasferimento in altro loculo, oppure in altra tomba di famiglia, oppure nel Cimitero di un altro Comune, sono autorizzate dall'Ufficio Econmato, previa richiesta scritta del coniuge o del parente più prossimo o, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, di tutti gli stessi. Tuttavia, in caso di concorrenza di più parenti prossimi nello stesso grado, è data facoltà a uno solo di essi, il quale se ne assume tutte le responsabilità, di dichiarare che tutti i parenti di pari grado sono a conoscenza e acconsentono a far eseguire l'operazione cimiteriale oggetto della richiesta. Dette operazioni sono eseguite alla presenza del Dirigente del competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale o di personale da lui dipendente e appositamente delegato, e del Responsabile del Servizio di custodia.

Le estumulazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale o di personale da lui dipendente e appositamente delegato, e del Responsabile del Servizio di custodia.

Alle operazioni di estumulazione straordinaria disposte dall'Autorità Giudiziaria si applicano le normali tariffe previste, da corrispondersi a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di estumulazione straordinaria all'autorità giudiziaria.

Alle estumulazioni sono comunque applicate le procedure e le modalità indicate nella Circolare n. 10 del 31 luglio 1998 del Ministero della Salute.

Articolo 30 Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni siano rinvenuti oggetti di qualsiasi genere gli stessi saranno collocati nella cassetta di zinco nella quale saranno raccolti i resti mortali.

Articolo 31 Ricognizione

Il Responsabile del Servizio di custodia, su segnalazione di privati cittadini che vengano a conoscenza di probabili inconvenienti igienico sanitari, contatta gli aventi diritto alla sepoltura privata e procede al più presto possibile alla verifica del feretro al fine di eliminare il probabile inconveniente igienico sanitario ordinando l'eventuale rivestimento del feretro.

Data l'urgenza di eseguire dette operazioni le stesse sono eseguite, senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Econmato e dell'Azienda Sanitaria Locale, dal Responsabile del Servizio di custodia.

CREMAZIONE

Articolo 32 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 79, 1° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, e in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

- a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultino essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

- b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, redatto ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
- c) certificato, in carta libera, del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata del Coordinatore Sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato e la certificazione del medico necroscopo che escluda la presenza sul cadavere di stimolatore cardiaco alimentato a radionuclidi;
- d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

Articolo 33 Urne cinerarie

Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di nascita e di morte.

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

L'urna cineraria può essere: tumulata, conservata in un cinerario comune all'interno del cimitero, consegnata a un familiare affidatario.

L'affidamento familiare di un'urna cineraria è autorizzato dall'ufficiale di stato civile sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto mediante disposizione testamentaria oppure mediante iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta che abbia tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei propri associati. L'affidamento è autorizzato inoltre sulla base della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto resa, tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi. Dalla volontà espressa dal defunto deve risultare anche il familiare indicato come affidatario delle ceneri.

Le ceneri possono essere affidate al coniuge del defunto o a un familiare che abbia con il defunto un rapporto di parentela fino al 2° grado in linea retta (genitori e figli – nonni e nipoti). Le ceneri, racchiuse in urna sigillata, non possono essere suddivise tra più familiari. L'autorizzazione all'affidamento ha valore nell'ambito del territorio comunale. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate purché in attuazione della volontà espressa per iscritto o verbalmente dal defunto e manifestata con le modalità sopra indicate.

In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o disposizione dell'autorità giudiziaria.

L'istanza di affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere presentata dal familiare individuato in vita dal defunto per l'affidamento e deve contenere i seguenti dati:

- a) I dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) La dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c) Il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- d) L'obbligo per l'affidatario di informare l'Ufficiale di Stato Civile di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri;
- e) La conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- f) La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- g) La dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

All'istanza deve essere allegata copia conforme dell'atto di cui al 5° comma del presente articolo dal quale risulti la volontà espressa in vita dal defunto, oppure la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti la volontà espressa verbalmente dal defunto.

Il luogo di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella abitazione di residenza di quest'ultimo. La variazione di residenza dell'affidatario comporta la necessità di segnalazione all'Ufficiale di Stato Civile entro 30 giorni e di annotazione nei registri di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

L'affidatario può recedere in ogni momento dall'affidamento delle ceneri. Nel caso di recesso dall'affidamento, o di decesso dell'affidatario, l'urna cineraria dovrà essere consegnata al responsabile del servizio di custodia per effettuare la tumulazione secondo quanto disposto dai familiari.

Di ogni affidamento di urna cineraria e di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione cronologica dei seguenti dati:

- a) I dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) Le variazioni di residenza dell'affidatario con indicazione della data;
- c) I recessi dall'affidamento, con l'indicazione della data di recesso e del successivo luogo di sepoltura delle ceneri;
- d) La data di decesso dell'affidatario con l'indicazione del successivo luogo di sepoltura delle ceneri;
- e) La data di eventuali ispezioni svolte nei luoghi di conservazione e l'indicazione delle risultanze riscontrate.

L'affidatario deve garantire la custodia dell'urna cineraria all'interno dell'abitazione di residenza e adottare tutte le misure necessarie contro ogni profanazione. L'Ufficiale di Stato Civile, avvalendosi del Corpo di Polizia Municipale, può disporre, in qualsiasi momento, controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare.

L'affidamento di urna cineraria ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Articolo 34

Disposizioni in materia di dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri (Legge 30/03/2001 n. 130) è consentita nel territorio comunale, su espressa richiesta scritta presentata all'Ufficiale dello Stato Civile, dal coniuge della persona deceduta o, in mancanza di questi, da almeno uno dei parenti più prossimi, individuati ai sensi degli articoli 74 e seguenti del Codice Civile. La richiesta può essere presentata autonomamente o anche contestualmente alla domanda di cremazione;

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Senigallia, o da un suo delegato, ed è valida soltanto per l'attività di dispersione da effettuarsi nel territorio comunale relativa alle ceneri di persone residenti in vita nel Comune di Senigallia.

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata sulla base:

- a. della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto mediante testamento;
- b. della dichiarazione autografa rilasciata nella forma prevista dal D.P.R. 445/2000;
- c. della dichiarazione sottoscritta espressamente a tal fine nell'atto di iscrizione ad Associazioni o Enti che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione;
- d. della dichiarazione resa di fronte a pubblici ufficiali.

In mancanza di disposizione scritta, la volontà espressa in vita dal defunto può essere riferita con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta secondo le disposizioni dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, sottoscritta dal coniuge, se presente, unitamente a tutti i parenti di primo grado della persona defunta, dalla quale risulti esplicitamente la manifestazione della volontà espressa in vita dal defunto relativa alla dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione del proprio corpo.

La dispersione delle ceneri nel territorio comunale è consentita:

- a) all'interno dei Cimiteri, in aree a ciò appositamente destinate;
- b) fuori dai Centri abitati, come definiti dall'articolo 3 comma 1 numero 8 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 (Codice della strada);
- c) in mare, a oltre mezzo miglio dalla costa, esclusivamente nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo; nel restante periodo dell'anno, in attesa di essere disperse, le ceneri saranno temporaneamente e gratuitamente depositate presso il cimitero cittadino;
- d) nel fiume, nei tratti liberi da manufatti e natanti;
- e) in aree private, all'aperto e con il consenso dei proprietari reso nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000; la dispersione non può comunque essere oggetto di attività aventi fini di lucro.

La richiesta di autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve contenere:

- a) l'indicazione dei dati anagrafici del richiedente e del defunto e il titolo in base al quale si chiede l'autorizzazione;
- b) l'indicazione del luogo, della data e dell'orario nei quali le ceneri saranno disperse;

- c) l'indicazione della persona che provvederà alla dispersione delle ceneri e del consenso di questi. Qualora la richiesta non contenga tale indicazione la dispersione avverrà a cura della persona appositamente autorizzata dal Comune o dall'impresa di onoranze funebri incaricata dai familiari del de cuius.

E' consentita la dispersione delle ceneri dei defunti che sono stati cremati prima dell'entrata in vigore della L.R.M. n° 3 del 1/02/2005.

CONCESSIONI, RETROCESSIONI, CAMBI INTESTAZIONE

Articolo 35 Durata delle concessioni

Le concessioni rilasciate dopo il 10/02/1976 sono a tempo determinato .

Le concessioni rilasciate in data antecedente il 10/02/1976 rimangono perpetue, come fissato dall'atto di concessione a suo tempo stipulato.

Le concessioni dei loculi hanno la durata di 40 anni; le concessioni di aree per la costruzione a cura dei privati di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e le sepolture per famiglie costruite dal Comune hanno la durata di 75 anni; le concessioni di aree nel Cimitero ebraico hanno la durata di 75 anni. La Giunta Municipale con deliberazione può modificare la durata delle concessioni.

Le concessioni perpetue di aree cimiteriali diventano a tempo determinato solo in caso di cambio intestazione.

Alla scadenza delle concessioni a tempo determinato gli aventi diritto potranno rinnovare le concessioni secondo le modalità e le tariffe vigenti al momento.

Nell'atto di concessione è indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile dal comune e la data di scadenza.

Articolo 36 Modalità di concessione di loculi, loculi doppi e celle ossario

La concessione dei loculi e cellette ossario è rilasciata in presenza della salma (per loculi o loculi doppi) e dei resti mortali o ceneri (per cellette ossario).

La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Per tumulazioni provvisorie e per decessi giornalieri la concessione dei loculi nuovi, posizionati nelle prime tre file, avviene seguendo l'ordine dall'alto in basso e da sinistra verso destra, con possibilità di avvicinare salme già tumulate.

In deroga al primo comma la concessione dei loculi nuovi può essere fatta a favore dei viventi, partendo dall'ultima fila fino alla quarta, in verticale.

La concessione dei loculi retrocessi è libera tenendo conto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande di concessione qualora queste siano state presentate.

Su istanza motivata del Responsabile del servizio la Giunta Municipale con deliberazione può sospendere temporaneamente o modificare i criteri di concessione per viventi qualora la reale consistenza della disponibilità di loculi implichi pregiudizio in ordine alle necessità inerenti le tumulazioni di salme, resti mortali o ceneri o vi sia maggiore disponibilità di loculi.

La concessione stessa è fatta ed accettata esclusivamente per la salma da tumulare e avrà termine qualora la suddetta, per qualsiasi ragione, fosse tumulata in luogo diverso.

Nel caso che il loculo o il loculo doppio sia stato concesso per un beneficiario vivente lo stesso può autorizzare in via temporanea la tumulazione nello stesso di un parente in linea retta e collaterale fino al quarto grado. Se al decesso del beneficiario il loculo risultasse ancora occupato dalla salma tumulata provvisoriamente la concessione originale decadrà, gli aventi titolo della salma provvisoriamente tumulata, se esistenti e interessati, dovranno stipulare nuova concessione al prezzo fissato per loculi nuovi con eventuale recupero forzoso della somma dovuta e per il deceduto dovrà essere concesso nuovo loculo.

Sarà dovuto un rimborso del 30 per cento del prezzo originariamente pagato agli eventi diritto del beneficiario, per loculi concessi da non più di 30 anni.

In caso di disinteresse degli aventi titolo sulla salma tumulata provvisoriamente saranno attivate le procedure di inumazione a terra e la successiva sistemazione dei resti mortali nell'ossario comune alla scadenza del periodo di inumazione.

Se per qualsiasi motivo e a richiesta degli aventi titolo la salma del beneficiario è trasferita in altra sepoltura il loculo è automaticamente retrocesso al Comune che provvederà al rimborso del trenta per cento dell'importo originariamente versato se il trasferimento avviene entro 30 anni dalla data di concessione.

Il loculo potrà essere di nuovo concesso secondo le disposizioni in quel momento vigenti.

Nel caso che nel loculo siano stati tumulati altri resti mortali deve essere stipulata altra concessione al prezzo stabilito in tariffa; in caso contrario i resti mortali saranno collocati nell'ossario comune.

Se il loculo (il loculo doppio o la cella ossario) è retrocesso al Comune prima dell'utilizzo e comunque entro 30 anni dalla concessione, al concessionario sarà rimborsato il 70 per cento del prezzo pagato al momento della concessione stessa.

Qualora si proceda alla concessione di un loculo cimiteriale nelle more dell'esecuzione delle opere necessarie ad effettuare adeguamenti strutturali a tombe ipogee di proprietà privata secondo le previsioni delle "Linee guida per tumulazioni in tombe ipogee" e della normativa vigente, nei limiti della disponibilità residua di sepoltura della tomba quale accertata dal Responsabile del Servizio di Custodia dei Cimiteri Comunali in sede di prima richiesta di utilizzo, all'atto della retrocessione il Comune rimborserà l'intero importo originariamente corrisposto e non saranno dovuti i diritti relativi all'operazione di traslazione della salma, che dovrà essere improrogabilmente richiesta dagli aventi diritto entro e non oltre un anno dall'ultimazione dei lavori in questione; decorso tale termine potrà farsi luogo alla retrocessione del loculo secondo le regole ordinarie di cui al precedente cpv. 9.

Alla scadenza della concessione gli aventi diritto o interessati possono rinnovare la concessione secondo le modalità e le tariffe vigenti al momento.

In caso di mancanza di aventi diritto o disinteresse le salme saranno ridotte e collocate nell'ossario comune o inumate per il completamento del processo di mineralizzazione a cura e spese del comune.

La concessione non può essere fatta a persona che miri a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Qualora si proceda alla concessione di un loculo cimiteriale richiesto dal concessionario di un sepolcro ipogeo di proprietà comunale interessato dalle prescrizioni interdittive dell'Ordinanza dirigenziale n. 138/2019, nei limiti della disponibilità residua di sepoltura della tomba quale accertata dal Responsabile del Servizio di Custodia dei Cimiteri Comunali in sede di prima richiesta di utilizzo, detta concessione sarà rilasciata a titolo gratuito; qualora il Comune procedesse all'esecuzione dei lavori che consentano l'utilizzo della sepoltura, il concessionario dovrà necessariamente provvedere alla traslazione senza oneri della salma nella tomba di famiglia entro e non oltre un anno dalla formale comunicazione di fine lavori e la concessione del loculo cimiteriale a suo tempo stipulata decadrà automaticamente alla scadenza di detto termine.

Qualora per tutto il periodo in cui il Comune di Senigallia non disponga di loculi da concedere presso il Cimitero Maggiore "Le Grazie" sia richiesta in alternativa la concessione di un loculo cimiteriale presso i Cimiteri frazionali di Montignano e Roncitelli e qualora successivamente si rendano disponibili nuovi loculi presso il Cimitero Maggiore "Le Grazie", il concessionario che ha sepolto il proprio congiunto nei Cimiteri frazionali potrà ottenere secondo le regole ordinarie la concessione per la stessa salma di un nuovo loculo cimiteriale nel frattempo realizzato; in tale caso, all'atto della retrocessione, il Comune rimborserà l'intero importo originariamente corrisposto per la concessione del loculo nei Cimiteri frazionali e non saranno dovuti i diritti relativi all'operazione di traslazione della salma, purché la concessione del nuovo loculo sia richiesta entro due anni dalla concessione originaria; decorso tale termine potrà farsi luogo alla retrocessione del loculo secondo le regole ordinarie di cui al precedente cpv. 9. Tali regole saranno applicate anche qualora la salma venga successivamente traslata in una sepoltura privata e, in tale caso, le spese per la traslazione saranno a carico dei richiedenti.

Articolo 37

Concessione aree e edicole funerarie

Per le sepolture private è concesso, se previsto dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal comune.

Le aree sono concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie.

Le sepolture per famiglie costruite dal comune sono concesse in uso per le sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del prezzo di concessione.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

Articolo 38
Modalità di concessione di sepolture private
(aree cimiteriali, edicole a schiera, colonne di loculi ecc.)

La concessione di aree e di manufatti a uso di sepoltura per famiglie è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda.

La concessione non può essere fatta a persona che miri a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Il concessionario delle aree o dei manufatti stabilisce, all'atto della concessione, la persona vivente o defunta, che abbia una relazione di parentela fino al primo grado in linea retta con il concessionario stesso o marito/moglie, dalla quale saranno individuati gli aventi diritto alla sepoltura, che verrà individuata con la parola "intestatario".

L'atto di concessione deve essere sottoscritto da un'unica persona fisica non essendo ammessi più concessionari per lo stesso sepolcro.

Se l'atto di concessione è stato stipulato da un procuratore speciale, la cui qualità deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, allegati all'atto di concessione, il concessionario è la persona in favore della quale l'atto è stipulato.

Concessionario può essere altresì il legale rappresentante delle persona giuridica Ente o Istituzione a favore della quale è disposta la concessione.

Il diritto di uso delle sepolture private di cui al primo comma è riservato alla persona dell'intestatario e dei suoi familiari.

Per familiari dell'intestatario si intendono:

- a. Il coniuge
- b. Gli ascendenti e i discendenti e i loro coniugi, senza limite di grado
- c. I parenti in via collaterale fino al quarto grado e i rispettivi coniugi
- d. Gli affini entro il secondo grado e i loro coniugi

Al coniuge è equiparato il convivente moro uxorio, purché la convivenza risulti anagraficamente al momento del decesso del convivente.

Articolo 39
Costruzione delle opere - Termini

Le concessioni in uso di aree impegnano il concessionario alla presentazione del progetto entro un anno dalla firma dell'atto di concessione e alla esecuzione delle opere relative secondo i termini fissati dal permesso a costruire rilasciato dal Servizio Urbanistica.

Qualora la presentazione del progetto e/o l'esecuzione delle opere relative non avvenga entro i termini indicati l'area ritorna automaticamente nella disponibilità del Comune che potrà di nuovo concederla secondo le tariffe stabilite.

Al concessionario o ai suoi eredi sarà rimborsato il 70 per cento del prezzo pagato al momento della concessione.

Qualora il concessionario o i suoi eredi non intendano portare a termine la costruzione intrapresa nei termini devono essere ripristinate le condizioni iniziali: demolizione e rimozione dei materiali. La cauzione versata prima dell'inizio dei lavori sarà eventualmente incamerata dal comune per eseguire la rimozione intimata al concessionario o ai suoi eredi e non eseguita.

Al concessionario o ai suoi eredi sarà rimborsato il 30 per cento del prezzo pagato al momento della concessione.

Articolo 40
Uso delle sepolture private

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona dell'intestatario e alle persone appartenenti alla sua famiglia, fino al completamento della capienza del sepolcro.

La famiglia è da intendersi composta dall'intestatario, dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale estesa agli affini, fino al 4° grado.

L'intestatario può, all'atto della concessione o successivamente, con dichiarazione scritta autenticata, estendere il diritto di sepoltura ad altri parenti o affini oltre il quarto grado, al convivente e a persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei suoi confronti.

L'intestatario ha inoltre la facoltà di escludere dalla sepoltura una o più persone determinate. Dette disposizioni devono essere comunicate all' Ufficio Economato. Il Comune rimarrà estraneo alle controversie che potrebbero sorgere fra le parti a causa di dette disposizioni.

Ai fini dell'accesso alla tomba privata deve essere avanzata apposita istanza all'Ufficio Economato da parte del coniuge, oppure, in mancanza di questo, da parte del parente più prossimo del defunto. In presenza di più parenti di pari grado del defunto la richiesta deve essere sottoscritta da tutti.

L'istanza per la sepoltura può essere sottoscritta anche da uno soltanto dei parenti più prossimi del defunto, purché il sottoscrittore dichiari, sotto la propria personale responsabilità, di agire anche in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli altri parenti di pari grado.

Qualora il defunto non sia l'intestatario della tomba nella quale viene chiesta la tumulazione, l'istanza per la sepoltura deve essere presentata unitamente all'autorizzazione all'uso della tomba sottoscritta dall'intestatario della tomba stessa, se vivente, oppure dal familiare più prossimo di questi. In presenza di più parenti di pari grado, l'autorizzazione all'uso della tomba deve essere sottoscritta da tutti, ma è data facoltà a uno soltanto dei parenti più prossimi dell'intestatario di sottoscrivere la necessaria autorizzazione, dichiarando, sotto la propria personale responsabilità, di agire anche in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli altri interessati.

In mancanza della sottoscrizione da parte dei soggetti legittimati secondo le norme del presente Regolamento, l'Ufficio Economato non rilascerà la necessaria autorizzazione alla sepoltura nella tomba privata indicata.

In ipotesi eccezionali può essere consentita la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario della tomba stessa.

Le particolari benemeritenze nei confronti del concessionario devono risultare da apposita specifica dichiarazione, resa nelle forme di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, contestualmente alla richiesta di autorizzazione alla tumulazione sottoscritta dal concessionario, unico soggetto legittimato a chiedere tale autorizzazione.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino familiari dell'intestatario della concessione o a esso legate in uno dei modi sopra indicati, fatta eccezione per i casi di tumulazione provvisoria, quando ne ricorrono i presupposti.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo.

Articolo 41

Salme appartenenti a Ordini religiosi

Se il defunto appartiene a un Ordine religioso e se nessuno dei parenti diretti più prossimi presenta apposita istanza all'Ufficio Economato, l'istanza per ottenere l'autorizzazione alla sepoltura e quella per ottenere l'autorizzazione all'estumulazione o all'esumazione o alla traslazione della salma del defunto in altra tomba o in altro loculo dello stesso Cimitero o di un altro Cimitero dello stesso Comune, oppure nel Cimitero di un altro Comune, può essere sottoscritta dal Responsabile pro tempore a livello locale dello stesso Ordine religioso cui apparteneva in vita il defunto.

Articolo 42

Manutenzione sepolture private

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture costruite dai privati spetta in ogni caso agli aventi diritto, per le parti da loro costruite o installate o comunque presenti all'interno della concessione.

La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, l'esecuzione di opere o restauri che il comune ritenga prescrivere in quanto valutata indispensabile o opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Nelle sepolture private costruite dal Comune, lo stesso possono, previa deliberazione, provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti con l'obbligo per gli aventi diritto di corrispondere apposito canone da riscuotere secondo i criteri stabiliti in deliberazione, in ragione del numero dei posti in concessione o di altri criteri di ripartizione, definiti con l'atto con cui il comune assume questo servizio per conto e nell'interesse degli aventi diritto.

Articolo 43

Rinuncia a concessione di sepolture private

Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal comune a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetta all'intestatario o agli aventi titolo alla concessione, se avvenuta da non più di 50 anni, il rimborso di una somma:

- a) pari al 70 per cento della somma pagata al momento della concessione se il manufatto non è stato mai usato,
- b) pari al 30 per cento della somma pagata al momento della concessione se il manufatto è stato usato.

Il manufatto rinunciato verrà di nuovo concesso secondo le tariffe stabilite dalla giunta municipale.

Articolo 44
Cambio intestazione di aree e edicole a schiera.

Il Comune ha facoltà di accettare la richiesta di cambio di intestazione di aree o manufatti, in qualsiasi tempo concessi, presentata dall'intestatario o da tutti gli aventi diritto, che avranno diritto al rimborso del 70 per cento della somma pagata al momento della concessione, in favore di un particolare soggetto, il quale accetta alle condizioni stabilite dal Comune.

Le nuove concessioni saranno stipulate secondo le modalità e le tariffe vigenti al momento.

Il Comune rimane sollevato da qualsiasi controversia possa sorgere tra le parti in merito allo stato in cui si trova il manufatto, al mantenimento delle salme, ceneri, resti mortali ecc. ivi già tumulate e a qualsiasi accordo avvenuto tra le parti prima della stipula del nuovo atto di concessione.

Articolo 45
Ampliamenti e sopraelevazione tombe private

L'intestatario o gli aventi titolo alla tomba privata possono chiedere l'ampliamento della tomba privata qualora si renda disponibile secondo il piano regolatore cimiteriale un'area adiacente.

L'intestatario dell'area rimarrà l'originale, la durata della nuova concessione sarà quella vigente al momento del nuovo atto di concessione.

L'intestatario o gli aventi titolo nel caso di una tomba privata bassa possono chiedere, se previsto dal piano regolatore cimiteriale, la sopraelevazione della tomba. La superficie originariamente occupata dalla tomba sarà verificata e in caso di difformità tra l'area originariamente pagata e quella effettivamente occupata si procederà al conguaglio relativo. L'intestatario della tomba e la durata della concessione rimarranno quelle stabilite nell'originario atto di concessione. Chi provvederà alle spese derivanti dalla presentazione della richiesta di ampliamento e/o di sopraelevazione lo fa per tutti gli aventi titolo, secondo le modalità e tariffe vigenti al momento.

Articolo 46
Revoca concessioni di aree e manufatti

Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata concedendo agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione darà notizia al concessionario o ai suoi aventi diritto, ove noti, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e del cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario o degli aventi titolo.

Articolo 47
Decadenza della concessione di aree e manufatti

La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando sia accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura,
- c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando vi sia l'estinzione della famiglia passati 50 anni dall'ultima tumulazione;
- f) quando vi sia grave inadempienza a ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

E' consentito agli aventi titolo di grado superiore al quarto rinnovare la concessione o procedere al cambio intestazione secondo le modalità del presente regolamento. Il nuovo intestatario o i suoi eredi potranno procedere alla riduzione delle salme già presenti, qualora non vi siano in vita parenti entro il quarto grado, con l'obbligo di conservare i resti mortali nella tomba stessa.

In riferimento alla lettera f) del primo comma si precisa che, in casi di irreperibilità, previe diligenti

indagini, la diffida è pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quando il comune non disponga, ai propri atti, di nominativi e indirizzi dell'intestatario o degli aventi titolo, e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.

La dichiarazione di decadenza e il relativo procedimento sono avviati entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

Pronunciata la decadenza della concessione, il comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico del concessionario o degli altri aventi titolo se individuati.

Il comune dispone la demolizione delle opere o il loro restauro secondo lo stato delle opere eseguite e procederà alla nuova concessione delle aree e dei manufatti.

Articolo 48

Estinzione concessioni di aree e manufatti

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Allo scadere del termine delle concessioni l'ufficio preposto comunicherà la scadenza della concessione all'intestatario o agli aventi titolo se reperibili. In casi di irreperibilità, previe diligenti indagini, la data di scadenza viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quando il comune non disponga, ai propri atti, dei nominativi e indirizzi dell'intestatario o degli aventi titolo, e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.

Gli aventi diritto o interessati possono rinnovare la concessione secondo le tariffe vigenti al momento. Non sarà possibile variare l'intestazione.

Nel caso di rinunce da parte di tutti gli aventi diritto a favore di una singola persona (familiare o altro) la quale accetta alle condizioni stabilite dal Comune, si procederà a un nuovo atto di concessione (Riferimento Art. 43 "Cambio intestazione").

In caso di mancanza di aventi diritto o disinteresse, le salme, ceneri, resti mortali ecc. saranno ridotti e collocati nell'ossario comune o inumate per il completamento del processo di mineralizzazione con spese a carico del Comune.

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Articolo 49

Accesso al cimitero da parte delle imprese

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune gli interessati devono valersi dell'opera di imprenditori a loro libera scelta.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci e simboli religiosi, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente inoltrare comunicazione in carta libera al Servizio Urbanistica.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o in ogni modo quello ammesso a eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Articolo 50

Responsabilità – Deposito cauzionale

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al comune o a terzi.

Le autorizzazioni e i permessi rilasciati dal Servizio Urbanistica sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni e di una somma forfetaria relativa ai consumi di acqua.

Il comune, tramite il responsabile del servizio di custodia, procede allo svincolo del deposito cauzionale una volta che sia stata comprovata l'ultimazione delle opere e dei lavori autorizzati, mediante acquisizione di copia del documento fine lavori inoltrato al Servizio Urbanistica, e trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente agli eventuali danni arrecati.

Articolo 51

Recinzione di aree – Materiali di scavo – Orario di lavoro

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione scritta del responsabile del servizio di custodia.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Le imprese operanti nel settore possono eseguire i lavori presso i cimiteri comunali secondo gli orari di apertura al pubblico tranne i giorni di sabato e domenica e in ogni altro giorno che risultasse festivo. Con le stesse modalità è permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori. I veicoli delle imprese dovranno transitare ad una velocità massima di Km. 10, mentre per la sola visione dei lavori, i veicoli, nel rispetto dello stesso limite, potranno accedere tutti i giorni feriali dall'orario di apertura fino alle ore 10. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Nel periodo 20 ottobre – 5 novembre di ogni anno non sarà consentita l'esecuzione di opere murarie.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato al comma precedente.

Le attrezzature e i materiali non sistemati saranno rimossi e collocati temporaneamente all'interno del Cimitero Maggiore Le Grazie, in un'area appositamente individuata.

SERVIZIO ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE

Articolo 52 Oggetto del servizio

Il servizio di illuminazione delle lampade votive viene effettuato presso tombe private, edicole funerarie a schiera, loculi e cellette ossario nei cimiteri comunali.

L'Amministrazione Comunale provvede al servizio di illuminazione votiva in una delle forme consentite dalla normativa.

Articolo 53 Gestione del servizio

L'impianto di lampade votive su tombe private, loculi, edicole funerarie a schiera e celle ossario è facoltativo e può essere richiesto dagli interessati con le modalità indicate al successivo art. 53.

Articolo 54 Richiesta e durata del servizio

Per usufruire del servizio gli utenti devono presentare domanda compilando uno specifico stampato.

L'allacciamento è assicurato entro un periodo massimo di giorni 15 dal pagamento dell'importo dovuto per l'allaccio.

Le lampade bruciate sono sostituite d'ufficio oppure entro 7 giorni dalla comunicazione dell'utente.

L'utenza scade il 31/12 e si intende prorogata di anno in anno fino alla scadenza della concessione del loculo o della tomba oppure fino a che l'utente non ne abbia dato regolare disdetta entro il 30/11 dell'anno precedente.

Gli utenti sono tenuti a comunicare eventuali cambi di indirizzo o variazioni dell'intestazione.

Articolo 55 Esecuzione dei lavori di allaccio.

L'allaccio del servizio è effettuato dal Comune o da soggetto da questi incaricato e prevede la fornitura dell'energia elettrica e il punto luce. L'apparecchio d'ornamento (portalampade) è acquistato e installato a cura dell'utente.

In caso di guasti, manomissioni, furti, rotture ecc. che si dovessero verificare nell'impianto, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione.

Articolo 56

Tariffe

Le tariffe a carico dell'utente per l'utilizzo del servizio sono stabilite dalla Giunta municipale e comprendono una spesa iniziale per l'allacciamento, da pagarsi una sola volta, e un canone annuale per ogni punto luce, da pagarsi una volta l'anno entro il 28 Febbraio.

Le tariffe sono uguali per tutti i cimiteri comunali e possono essere differenziate a seconda che l'allaccio si intenda per loculi e celle ossario, edicole funerarie a schiera o tombe private.

Il canone annuo è ridotto della metà in caso di attivazione del servizio nella seconda metà dell'anno.

Nel canone è compresa l'energia elettrica, la sostituzione delle lampade bruciate, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti.

La disdetta dell'allacciamento a seguito di trasferimento di salma o di altre motivazioni non dà luogo ad alcuna restituzione di somme.

Articolo 57

Inadempienze

Nel caso di mancato pagamento del canone annuale entro il termine di scadenza, gli utenti saranno invitati con un secondo avviso a regolarizzare la loro posizione entro un termine di giorni 30, con una maggiorazione del 20% del canone.

Qualora gli utenti non provvedano al pagamento di quanto dovuto entro il termine sopra indicato il servizio sarà disattivato.

Il ripristino del servizio potrà essere effettuato solo dopo il versamento degli arretrati nonchè della quota fissa di nuovo allacciamento.

Articolo 58

Divieti

E' assolutamente vietato manomettere l'impianto, asportare, sostituire lampade, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare corrente elettrica, apportare modifiche all'impianto esistente.

L'utente non potrà usare l'energia per uso diverso da quello per il quale fa richiesta.

Articolo 59

Sospensioni e interruzioni della fornitura

Le sospensioni della fornitura per esigenze di carattere tecnico o le interruzioni dell'erogazione dell'energia elettrica non imputabili al Comune o al soggetto da questi incaricato della gestione, non danno luogo a riduzioni delle tariffe.

Articolo 60

Disposizioni transitorie e finali

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale con il quale è approvato.

Sono fatti salvi i diritti acquisiti in base alle disposizioni previgenti.

In particolare per quanto riguarda le disposizioni concernenti la figura del concessionario e dell'intestatario della sepoltura privata, si specifica che per l'individuazione del titolare del diritto di uso della tomba privata si fa riferimento alla persona dell'intestatario o se già deceduto alla data della concessione al coniuge e ai suoi familiari di grado più prossimo.

Per quanto di competenza, è demandato alla Polizia Municipale il controllo delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni di massima per le tumulazioni in sepolcri familiari e nei locali del colombario del cimitero delle Grazie del 2 aprile 1912.